



Spett:  
**Regione Friuli Venezia Giulia**  
Direzione Centrale Ambiente ed Energia  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati  
Via Giulia 75/1  
**34121 TRIESTE**

Tavagnacco, 22/08/2016

Oggetto: Consultazione Pubblica relativa al Decreto del Presidente della Regione n. 122/Pres. del 15 giugno 2016. Presentazione di Osservazioni sulle possibili conseguenze sull'attività della ditta R. Casini srl derivanti dall'adozione del "Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti (CLIR)"

La scrivente azienda opera nel settore del commercio e recupero di metalli, fin dal 1980, con sede nel comune di Tavagnacco e, in relazione alle rilevanti novità normative previste dal DPR n. 122/Pres. del 15 giugno 2016, presenta le seguenti osservazioni.

Premettiamo che il punto di focalizzazione delle nostre osservazioni è incentrato sulla previsione di un "livello di tutela" di 100 metri di distanza da "centri abitati" (8A) e da "case sparse" (8B) che coinvolge sia la "classificazione acustica" (8E) sia la caratteristica di "preferenziale", con livello AC di "cautela", data agli insediamenti di recupero metalli in aree industriali o artigianali (9A).

Teniamo a evidenziare che la scrivente azienda è localizzata, fin dagli albori, in area produttiva (zona omogenea D) in prossimità della quale il Comune di Tavagnacco, con successivi interventi di PRG, ha insediato un'area abitativa con edifici eretti a circa 20 metri dal confine della nostra attività. Il che ha comportato, per la scrivente azienda, *"l'aver patito le scelte dell'Amministrazione (comunale - NdR) e per questo è venuta a trovarsi davanti ad un ostacolo non facilmente sormontabile quanto meno in tempi brevi e senza significativi oneri economici"* come attestato dal Tribunale di Udine<sup>1</sup>.

Con tali premesse riteniamo sia più agevole comprendere la difficoltà resa dal provvedimento in oggetto nel valutare il futuro prossimo della scrivente azienda.

Passando al concreto delle osservazioni precisiamo di non ritenere criticabile, in assoluto, l'adottando regime di distanza da centri abitati e da case sparse per i nuovi insediamenti ma che sia criticabile solo se attuato senza alcun criterio di rapporto alla situazione *quo ante* per le imprese esistenti, con particolare

<sup>1</sup> Ex sentenza Tribunale di Udine nr. 546/2015

riferimento a tutti quei casi (non riteniamo infatti di essere l'unica azienda in questa situazione) in cui il legittimo insediamento di un'attività sia minacciato da interventi di amministrazioni comunali di dubbia legittimità.

Il problema è stato rilevato anche dalla Provincia di Udine nelle osservazioni presentate nella fase di consultazione del rapporto preliminare (pag. 37 dell'allegato al DPR. 122/2016) ma la controdeduzione data da codesta Regione non risponde appieno all'osservazione della Provincia né, a nostro avviso, pare idonea a risolvere la questione.

Infatti, nel confermare che il problema non si pone se non in occasione di "varianti sostanziali" non si tiene alcun conto della dinamicità di un'impresa che, per sopravvivere, deve rispondere alle continue variazioni del mercato anche con modifiche alla propria attività che, ancorché rientrino nella fattispecie delle varianti sostanziali (ex articolo 11, c.3bis della LR-FVG 30/1987 come introdotto dall'art. 11, c.2 della LR-FVG 22/1996)<sup>2</sup>, spesso costituiscono interventi di vitale importanza per la sopravvivenza dell'azienda e non possono comportare imprevedibili oneri economici derivanti da imprecisati "interventi di mitigazione" e indeterminata documentazione comprovante, a esclusiva valutazione discrezionale dell'Amministrazione competente.

In egual misura non è possibile pensare al periodico rinnovo autorizzativo come ad un momento svincolato dal pregresso storico aziendale: qual è, infatti, la portata tecnica ed economica degli indefiniti "interventi di mitigazione ambientale" e degli indeterminati "opportuni presidi" la cui vaghezza, sia nel merito degli interventi sia sulla documentazione da presentare, esprime esclusività decisionale in mano alla sola Amministrazione preposta?

Una spada di Damocle posta in capo all'azienda ed alle famiglie dei dipendenti!

Come ulteriore conseguenza diretta della previsione della distanza minima, se attuata, ribadiamo, senza alcun criterio di riferimento alla situazione *quo ante*, si aggiunge la "classificazione acustica" che trova la scrivente azienda critica, anche in questo caso, qualora fosse attuata senza alcun criterio di riferimento alla situazione *quo ante* ed al rispetto integrale della normativa nazionale e regionale anche da parte delle amministrazioni comunali, in applicazione del precetto di legge che sancisce *la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione*<sup>3</sup>.

Non è infatti plausibile che per rimediare ad una situazione dovuta a discutibili scelte amministrative comunali sia da far carico alle sole aziende l'onere di indefiniti "interventi di mitigazione" acustica in quanto previsti *ex novo* da una diversa normativa regionale.

Ciò con particolare riferimento alle situazioni simili a quella in cui si trova la scrivente azienda nel cui caso è stata attestata dal Tribunale di Udine che ha rilevato la "*inerzia del Comune che non ha neanche provveduto ad un'adeguata zonizzazione creando, di fatto, una contiguità tra una zona sostanzialmente residenziale ed una zona industriale per le quali sono previsti criteri di tollerabilità dei rumori molto diversi tra loro e, quindi, sicuramente forieri di inquinamento acustico*"<sup>4</sup> esimendo la scrivente azienda da ogni diretta responsabilità.

La terza situazione da considerare, sempre correlata alla previsione della distanza minima da centri abitati e case sparse, è individuata nell'attribuzione del livello "preferenziale" alle aree di localizzazione industriali o artigianali che, in prima lettura, appare come una garanzia ma, in mancanza di regole precise e in

<sup>2</sup> Non manchiamo di segnalare l'apprezzamento per l'eliminazione della nuova definizione di variante sostanziale originariamente presente nella Delibera 1988/2015.

<sup>3</sup> Legge 11 novembre 2011, Statuto delle Imprese - art. 2, comma 1, lettera f)

<sup>4</sup> Ex sentenza Tribunale di Udine nr. 546/2015

considerazione dell'assegnato livello di tutela "cautelativo" (sia in 8A che in 9A per le attività di recupero), ci si chiede come potrà comportarsi l'Amministrazione competente di fronte alla richiesta di rinnovo autorizzativo dell'azienda, vitale per la medesima, che si trova in una zona produttiva "preferenziale" ma poiché per improprie scelte dell'amministrazione comunale "si è vista modificare l'assetto del territorio circostante con una serie di lottizzazioni con effetti destabilizzanti"<sup>5</sup> che hanno portato il centro abitato a 20 metri dai propri confini, si viene a trovare collocata, in base alla tabella 8A, in una zona a livello di tutela E, **escludente**.

È quindi la mancanza di regole precise che, non prevedendo alcuna considerazione di elementi storici e di fatto e lasciando alle sole Amministrazioni competenti ogni valutazione e decisione nel merito di indefiniti "interventi di mitigazione" e altrettanto indefinita documentazione comprovante, produce l'assoluta incertezza del contesto normativo e realizza la concreta possibilità che un'impresa esistente, come la scrivente, si trovi, al momento del rinnovo autorizzativo, nella condizione di dover cessare l'attività o di traslocare per causa di terzi, con le correlate conseguenze economiche e occupazionali.

La scrivente azienda, confermando la propria vocazione ad un rapporto affatto collaborativo, non intende limitarsi alle sole osservazioni sopra esposte ma, conscia del fatto che la propria situazione non sia un caso unico, intende proporre l'opportuno accoglimento di alcuni minimali interventi integrativi al "Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti"- Allegato 1 al D.P.Reg. 122/2016, atti a sanare, in linea generale, tutte le situazioni simili alla propria:

1) aggiungere, al punto 8A, voce "Definizione dei livelli di tutela", il seguente periodo:

*"Per gli stabilimenti di recupero comportanti attività R3, R4, R5, R12 ed R13, insediati da oltre dieci anni in zone omogenee D, il calcolo delle distanze da centri abitati va considerato relativamente alla situazione di fatto esistente alla data dell'insediamento dell'azienda nell'area."*

2) aggiungere, al punto 8B, voce "Definizione dei livelli di tutela", il seguente periodo:

*"Per gli stabilimenti di recupero comportanti attività R3, R4, R5, R12 ed R13, insediati da oltre dieci anni in zone omogenee D, il calcolo delle distanze da unità sparse va considerato relativamente alla situazione di fatto esistente alla data dell'insediamento dell'azienda nell'area."*

3) aggiungere, al punto 8E, voce "Indicazioni di carattere generale", il seguente periodo:

*"Devono essere realizzate, da parte delle Amministrazioni comunali nei propri Piani di Zonizzazione acustica, idonee "zone cuscinetto", come previste dal "criterio D" dei "Criteri e linee guida per la redazione dei Piani comunali di classificazione acustica del territorio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16", non inferiori a 250 metri attorno alle zone omogenee di tipo D. La mancata attuazione delle zone cuscinetto attorno alle zone omogenee di tipo D, trasferisce alle Amministrazioni comunali l'obbligo e l'onere di realizzare "opportuni interventi di mitigazione dell'impatto acustico" e costituisce, per l'impresa, motivo di deroga ai criteri 8A e 8B."*

4) aggiungere al punto 9A, voce "Indicazioni di carattere generale", il seguente periodo:

*"Le distanze di 50-100-500mt dagli ambiti industriali ed artigianali, devono essere rispettate dalle amministrazioni comunali sia nei PRGC sia nel rilascio di licenze edilizie relative a lottizzazioni edilizie di ogni genere e a costruzione o ristrutturazione di case sparse."*

Nel merito di quanto esposto si richiama, con fermezza, codesto spettabile Ente all'applicazione cogente di quanto previsto dalla Legge 11 novembre 2011 nr. 180:

a) art. 1, comma 4:

*"Nelle materie attribuite alla competenza legislativa concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali di cui alla presente legge."*;

b) art. 1, comma 5:

<sup>5</sup> Ex sentenza Tribunale di Udine nr. 546/2015

*“Lo statuto delle imprese e dell'imprenditore, di cui alla presente legge, mira in particolare:”*

*“a) al riconoscimento del contributo fondamentale delle imprese alla crescita dell'occupazione e alla prosperità economica, nonché al riconoscimento dei doveri cui l'imprenditore è tenuto ad attenersi nell'esercizio della propria attività”;*

c) art. 1, comma 5, lettera d):

*“a promuovere l'inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche ambientali nello svolgimento delle attività delle imprese e nei loro rapporti con le parti sociali”;*

d) art. 1, comma 5, lettera f):

*“a valorizzare il potenziale di crescita, di produttività e di innovazione delle imprese, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese”;*

e) art. 1, comma 5, lettera g):

*“a favorire la competitività del sistema produttivo nazionale nel contesto europeo e internazionale”;*

nonché dei precetti disposti da:

f) art. 2, comma 1, lettera c) che statuisce:

*“il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa”;*

g) art. 2, comma 1, lettera f) che statuisce:

*“la reciprocità dei diritti e dei doveri nei rapporti fra imprese e pubblica amministrazione”.*

Confidando nel positivo accoglimento delle presenti osservazioni e proposte rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed eventuale collaborazione.

Distinti saluti

**R. CASINI S.R.L.**  
Via Paderno, 3 - 33010 TAVAGNACCO (UD)  
C.F. e P. IVA 00967890308  
TEL. +39 0432 571998  
FAX +39 0432 573469  
info@casinrottami.com